

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA
Regolamento della pratica forense
di cui alla Legge Professionale n. 247/2012 e al D.M. n. 70/2016

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza
con delibera del 10 marzo 2026

Sommario

Premessa.....	1
Art. 1 - Registro dei praticanti avvocati.....	2
Art. 2 - Scuola Forense.....	3
Art. 3 - Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio	4
Art. 4 - Interruzione del tirocinio	6
Art. 5 - Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato (c.d. patrocinio sostitutivo).....	7
Art. 6 - Trasferimenti del praticante avvocato	7
Art. 7 - Certificato di compiuto tirocinio e poteri di controllo del COA.....	8
Art. 8 - Visto semestrale del COA.....	10
Art. 9 - Norme disciplinari per i Praticanti e per i loro <i>Domini</i>	12
Art. 10 - Obblighi del <i>Dominus</i>	12
Art. 11 - Cancellazione dal Registro dei praticanti.....	13
Normativa nazionale, convenzioni locali e pronunce CNF di riferimento	13

-

Premessa

Il presente Regolamento, già redatto a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 70/2016, attuativo dell'art. 41, co. 13, della Legge Professionale n. 247/2012, in questa sede revisionato, disciplina la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla Professione Forense, le procedure di controllo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, le possibili ipotesi di interruzione, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio svolto in altro Stato dell'Unione Europea.

Agli effetti del presente Regolamento, per "tirocinante" o "praticante avvocato" si intende colei o colui che, iscritta/o al Registro dei praticanti avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Piacenza (art. 41 comma 2 L. 247/2012), svolge presso uno studio legale del circondario del Tribunale di Piacenza il periodo di tirocinio previsto dalla legge, quale requisito necessario per l'accesso alla Professione Forense.

Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto sia teorico che pratico, del tirocinante ed è finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

Condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione per chiunque voglia intraprendere la Professione Forense è aver compiutamente svolto un periodo di tirocinio professionale, con obbligatoria frequenza di uno studio legale e partecipazione alle necessarie udienze giudiziali e/o agli equivalenti incontri delle ADR.

Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, nel rispetto della Legge Professionale, delle norme deontologiche e secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 70/2016, nonché da quanto più nel dettaglio previsto nel presente Regolamento.

L'avvocato, quale *Dominus*, presso il cui studio il tirocinante svolge la pratica forense deve fare proprio nell'interesse dell'Ordine Forense, anche quale obbligo deontologico, il ruolo che la legge gli ha riservato nella formazione del praticante e, dunque, del giovane avvocato.

-

Art. 1 - Registro dei praticanti avvocati

- 1.1.** Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il Registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
- 1.2.** Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati e per la cancellazione dal medesimo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17 della Legge Professionale. L'iscrizione e la permanenza nel Registro comporta il pagamento iniziale della tassa di iscrizione e, per ogni anno solare, il versamento una quota approvata ogni anno in sede di Assemblea Ordinaria degli Iscritti, da corrispondersi obbligatoriamente sino alla delibera di cancellazione.
- 1.3.** L'aspirante tirocinante, che intenda stabilire il proprio domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Piacenza, deve presentare alla segreteria dell'Ordine la domanda on-line d'iscrizione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione richiesta (reperibile sul sito web istituzionale dell'Ordine).
- 1.4.** Ai fini delle comunicazioni, il praticante avvocato deve inoltre comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e, ove ne sia in possesso, il proprio indirizzo pec, fatto comunque salvo l'indirizzo di residenza da utilizzare per le notifiche.
- 1.5.** Alla domanda di iscrizione al Registro dei praticanti deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante tirocinante in cui, sotto la propria personale responsabilità, va precisato: **a)** se svolga una qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, pubblico o privato, indicandone giorni, orari e modalità di svolgimento, ed autorizzando preventivamente il Consiglio dell'Ordine ad assumere eventuali informazioni circa gli orari di lavoro al fine di valutare la

loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense; **b)** se svolga tirocinio per l'accesso ad altre professioni ovvero se segua corsi di preparazione o specializzazione postuniversitari; **c)** in ogni caso è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a variazioni delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

- 1.6.** Alla domanda di iscrizione al Registro dei praticanti va altresì allegata un'attestazione dell'avvocato iscritto all'Ordine di Piacenza, presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica, in via esclusiva o prevalente (*Dominus*), in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, rende le dovute dichiarazioni ed indicazioni.
- 1.7.** Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità può essere sottoscritta da un solo avvocato, anche in rappresentanza degli altri associati, il quale è responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente Regolamento e che, ad ogni effetto del medesimo, assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio (*Dominus*).

-

Art. 2 - Scuola Forense

- 2.1.** L'iscrizione al Registro dei praticanti, oltre alla pratica svolta presso uno studio professionale, implica la frequenza obbligatoria, e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti, ai sensi dell'art. 43 della legge professionale n. 247/2012 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, da Ordini e Associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, dei previsti corsi di formazione, le cui eventuali spese organizzative restano a carico degli iscritti.
- 2.2.** Affinché sia ritenuto adempiuto l'obbligo di frequenza della Scuola Forense è richiesta la frequenza ad almeno l'80% delle ore di lezione di ogni modulo semestrale. La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti o, in ipotesi di lezioni da remoto, dal mantenimento del collegamento video.
- 2.3.** Il Consiglio dell'Ordine organizza il proprio corso di accesso alla professione forense in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Economia e Giurisprudenza, con sede in Piacenza. I corsi si suddividono in n. 2 semestri, aventi inizio nel periodo di ottobre/novembre e maggio/giugno di ogni anno.
- 2.4.** Il praticante ha comunque facoltà di frequentare corsi c.d. equivalenti, sulla scorta di quanto indicato dal CNF, il quale è tenuto a comunicare previamente tale eventualità, con la specifica del corso che intende seguire, al COA per le valutazioni del caso.

-

Art. 3 - Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

- 3.1.** Il tirocinio professionale consiste inoltre, ai sensi dell'art. 41 della Legge Professionale, nell'addestramento teorico e pratico del praticante avvocato, finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
- 3.2.** Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
- 3.3.** Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale, con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere in ogni caso sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
- 3.4.** Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e, comunque, in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
- 3.5.** Il tirocinio ha una durata di 18 (diciotto) mesi ed è svolto, di regola, in forma continuativa.
- 3.6.** Il periodo di tirocinio inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
- 3.7.** Il tirocinio può essere svolto:
 - a)** presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante ed autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. In ipotesi di due *Domini*, il libretto della pratica sarà sottoscritto da entrambi i professionisti, specificandosi quali attività sono state svolte con i rispettivi avvocati;
 - b)** per non più di 12 mesi e fermo restando il preventivo regolare svolgimento del primo semestre di pratica: ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247/2012 e del D.M. n. 58/2016, presso Uffici Giudiziari diversi da quelli in cui il praticante avvocato svolge il tirocinio oppure, ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. b), della legge n. 247/2012, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un Ente Pubblico;
 - c)** per non più di sei mesi, ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. c), della legge n. 247/2012, in altro Paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Il

tirocinante è esonerato dall'obbligo di frequenza della scuola forense durante il semestre svolto in altro Paese dell'Unione Europea;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 della legge n. 247/2012¹;

e) in sostituzione di un anno di pratica:

- ai sensi dell'art. 41, co. 9, della legge n. 247/2012, è ammesso il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 398/1997 e s.m.i. che, seppur della durata di due anni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, con seguente obbligo di svolgimento del tirocinio presso il *Dominus* per i restanti 6 (sei) mesi. La frequenza con profitto della scuola di specializzazione per le professioni legali equivale alla frequenza della Scuola Forense;

- ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013), è ammesso un periodo di formazione di 18 (diciotto) mesi presso Corti di Appello, Tribunali Ordinari, Uffici requirenti di primo e secondo grado, Uffici e Tribunali di Sorveglianza e Tribunali per i minorenni. Detto *stage* può essere svolto anche contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per accesso alla professione forense o notarile e la frequenza di corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali. In caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso un ufficio giudiziario, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica è comunque obbligatoria la frequentazione dei corsi della Scuola Forense per diciotto mesi, con superamento della verifica finale;

- ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 11/2011), in caso di convenzioni eventualmente stipulate e in sostituzione del primo anno della pratica forense.

3.8. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3.9. Il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi, dei corsi di formazione per accesso alla professione forense (v. art. 2), articolati in modo tale da sostenere ed integrare la preparazione necessaria al tirocinante per lo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove dell'esame di abilitazione. Tali corsi assicurano altresì la consapevolezza dei tirocinanti dei principi deontologici ai quali il corretto esercizio della professione deve essere improntato.

¹ Il COA di Piacenza è a tal fine convenzionato con: a) l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Facoltà di Economia e Giurisprudenza; b) l'Università di Parma - Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali; c) l'Università Telematica Pegaso Srl.

- 3.10.** Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato - pubblico o privato - purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento ed in assenza di specifiche ragioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 41, co. 4, della legge n. 247/2012. In questa eventualità, il praticante dovrà informare il Consiglio dell'Ordine, indicando orari e modalità di svolgimento del lavoro nonché ogni variazione al riguardo entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi.
- 3.11.** Il praticante dovrà inoltre autorizzare lo stesso Consiglio dell'Ordine ad assumere informazioni presso il datore di lavoro o il professionista presso il quale viene svolto altro tirocinio, in relazione agli orari di lavoro o di frequenza dello studio osservati, al fine di valutarne la compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine dispone con delibera motivata il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, pronuncia, sempre con delibera motivata, la cancellazione dal registro dei praticanti

-

Art. 4 - Interruzione del tirocinio

- 4.1.** L'interruzione del tirocinio, per un periodo pari o superiore a sei mesi, può essere giustificata soltanto: da accertati motivi di salute (da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. Si rimanda, in ogni caso, a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70.
- 4.2.** L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.
- 4.3.** Nelle indicate ipotesi, il praticante che intenda interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando e documentando le ragioni. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.
- 4.4.** Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
- 4.5.** L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti. È fatta salva la facoltà di

chiedere nuovamente l'iscrizione nel Registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

-

Art. 5 - Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato (c.d. patrocinio sostitutivo)

- 5.1.** Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel Registro dei praticanti, purché già in possesso della laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente da questi:
- a)** in ambito civile, di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace;
 - b)** in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli relativi a reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.
- 5.2.** L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito Registro ed è comunicata dal Consiglio dell'Ordine: **a)** al richiedente presso l'indirizzo pec dichiarato ovvero, se non è possibile, a mezzo Unep; **b)** all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.
- 5.3.** Detta abilitazione può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo perde in ogni caso efficacia alla scadenza dei 6 anni dall'iscrizione nel registro dei praticanti.
- 5.4.** Per poter esercitare questa attività, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, co. 12, della legge n. 247/2012, il praticante avvocato assume, dinanzi al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della stessa legge n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

-

Art. 6 - Trasferimenti del praticante avvocato

- 6.1.** Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un diverso Ordine, del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il COA di provenienza, valutati i motivi che lo giustificano, autorizza il trasferimento e rilascia al praticante

un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto, eventualmente corredato da un'attestazione della Scuola Forense in ordine alla frequentazione dei corsi maturata dal praticante sino a quel momento (v. anche più oltre, art. 7.2).

- 6.2.** Nella differente ipotesi in cui il praticante intenda invece trasferirsi presso un altro studio professionale all'interno del medesimo circondario, informa immediatamente per iscritto il Consiglio dell'Ordine, allegando dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le modalità di cui alle precedenti disposizioni: l'eventuale pratica effettuata nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.

-

Art. 7 - Certificato di compiuto tirocinio e poteri di controllo del COA

- 7.1.** Il Consiglio dell'Ordine rilascia il certificato di compiuta pratica.
- 7.2.** In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il Registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
- 7.3.** Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi, sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
- 7.4.** Il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, anche mediante verifica del libretto del tirocinio, eventuali colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio e/o presso le Cancellerie degli Organi Giudiziari, con la verifica della frequentazione con profitto dei corsi di accesso alla professione forense.
- 7.5.** A tale scopo, a seguito dell'iscrizione nel Registro dei praticanti, viene consegnato ad ogni tirocinante il libretto della pratica diviso in 3 semestri e, per ogni semestre, dovranno essere compilate le seguenti tre sezioni:
- a) SEZIONE SULLE ATTIVITÀ DI UDIENZA E/O PROCEDURE ALTERNATIVE:** Dovrà essere indicato un **numero minimo di 20 udienze o incontri ADR equivalenti** (in conformità con l'orientamento del Consiglio Nazionale Forense (v. parere n. 55 del 12.7.17²), sono infatti equiparati alla partecipazione alle udienze gli incontri relativi

² ...ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (...), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.

alle seguenti procedure, a condizione che in essi si sia svolta un'effettiva attività di trattazione e discussione della controversia di carattere giuridico, distribuiti nel semestre. Sono dunque ricompresi nel novero:

- **Le udienze giudiziali:** Non sono valide le udienze di mero rinvio; sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è svolta alcuna attività difensiva. La presenza del praticante deve risultare dal verbale di udienza o da apposita annotazione sul libretto. Non è consentito annotare più di tre udienze nello stesso giorno, di cui non più di due aventi la medesima argomentazione. Il praticante può assistere alle udienze anche con altri avvocati, soci o collaboratori dello studio del Dominus.
- **Le udienze figurate:** Saranno ritenute utilmente valide anche le udienze "figurate", a condizione che le relative note scritte contengano l'attestazione da parte del Dominus della partecipazione alla redazione delle stesse da parte del proprio tirocinante. Detta attestazione non potrà essere sostituita da analoghe dichiarazioni non contenute nell'atto. Il tirocinante deve indicare tali udienze negli statini semestrali. Nel libretto la firma del Magistrato verrà sostituita con l'annotazione "udienza figurata", allegando allo statino la stampa delle note scritte di udienza depositate riportanti la precitata attestazione.
- **Gli incontri di mediazione:** Sono validi gli incontri in cui le parti procedono all'effettiva discussione e negoziazione della lite. Sono esclusi gli incontri di mero rinvio.
- **Gli incontri arbitrali:** Sono valide le udienze svolte dinanzi al collegio arbitrale o all'arbitro unico, in cui le parti procedono all'effettiva discussione e negoziazione della lite. Sono esclusi gli incontri di mero rinvio.
- **Gli incontri ex art. 410 cpc:** Sono validi gli incontri svolti dinanzi all'ITL, in cui le parti procedono all'effettiva discussione e negoziazione della lite. Sono esclusi gli incontri di mero rinvio.
- **Altre procedure ADR:** Qualsiasi altra procedura di risoluzione alternativa delle controversie che si svolga dinanzi a un organo terzo imparziale, purché nei relativi incontri si sia svolta un'effettiva e documentata attività di trattazione e discussione della controversia di carattere giuridico, in cui le parti procedono all'effettiva discussione e negoziazione della lite. Sono esclusi gli incontri di mero rinvio. **Sono espressamente esclusi dal novero gli incontri tenuti in sede di negoziazione assistita, in quanto tale procedimento ADR non si svolge dinanzi a un organo terzo.**

Per tutte le procedure ADR, la presenza del praticante deve essere documentata nel verbale dell'incontro.

Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.

Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività lavorativa, comunicate ai sensi dell'art. 1.5, quest'ultimo, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato.

b) SEZIONE SUGLI ATTI PROCESSUALI ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI: Dovrà essere indicato un numero minimo di **10 atti processuali ed attività stragiudiziali a semestre**, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia di atti e di materie. In tale sezione andranno indicati gli atti e le attività stragiudiziali cui il praticante ha concretamente partecipato ovvero, in riferimento alle seconde, cui ha effettivamente assistito. A titolo esemplificativo, potranno essere indicati i pareri, i contratti, le diffide, le negoziazioni assistite e gli atti inerenti a procedimenti di mediazione o di conciliazione (purché non consistenti in compilazione di moduli), nonché ogni atto inerente la professione che comporti attività di studio (la cui idoneità verrà valutata in sede di verifica del libretto).

c) SEZIONE SULLE QUESTIONI GIURIDICHE: Dovranno essere indicate almeno **5 questioni giuridiche a semestre**, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle materie. Per "questione giuridica" deve intendersi un argomento ovvero una problematica giuridica che il praticante ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire. Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

-

Art. 8 - Visto semestrale del COA

- 8.1.** Il libretto, con tutte le annotazioni e con l'attestazione del Dominus, unitamente alla scheda e alle relazioni (nel caso del terzo semestre), deve essere presentato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dal termine del relativo semestre ai fini della convalida del medesimo. Pertanto, la tardiva presentazione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del semestre. Il semestre va calcolato secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del Codice Civile, a decorrere dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti.
- 8.2.** In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto e della scheda, così come in caso di mancata approvazione dei medesimi, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione prevista all'esito del terzo semestre.
- 8.3.** In caso di mancata approvazione della relazione finale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà trasmessa. L'approvazione di tale nuova relazione avrà

effetti *ex tunc*. Il COA, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

8.4. Al termine del terzo semestre, o comunque alla scadenza del tirocinio, il praticante dovrà svolgere le seguenti relazioni scritte:

- **n. 1 relazione su una delle vicende giudiziali seguite nel periodo di pratica in corso**, con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, l'attività svolta in udienza, le eventuali decisioni del Giudice e quant'altro ritenuto importante;
- **n. 1 relazione su questioni giuridiche stragiudiziali** affrontate e approfondite nel periodo di pratica in corso e scelte tra quelle indicate nel libretto nel periodo di riferimento;
- **n. 1 relazione su questioni di natura deontologica** afferenti ad una vicenda giudiziale e/o questione giuridica stragiudiziale indicata nel libretto;

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato e, a discrezione del praticante, potranno essere anche manoscritte con calligrafia chiara e leggibile. Sulla prima pagina dovrà essere riportato un indice con l'indicazione sintetica dell'argomento di ciascuna relazione con i riferimenti normativi, nonché con i nomi del praticante e del *Dominus* e le loro firme.

8.5. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio, laddove ne ravvisi i presupposti.

8.6. Il Consiglio dell'Ordine esercita il proprio potere-dovere di verifica dell'effettività e proficuità della pratica attraverso n. 3 verifiche (da eseguirsi cadauna con cadenza semestrale), tramite esame del libretto di pratica forense e, se del caso, eventuale audizione del praticante avvocato. In caso di sostituzione del periodo di pratica ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. e), del presente Regolamento, l'attività di verifica del tirocinio si svolge, relativamente al semestre effettivo di pratica, attraverso esame del libretto ed eventuale audizione del praticante e, relativamente alle modalità sostitutive di pratica, attraverso la verifica della documentazione attestante la corretta esecuzione delle stesse.

8.7. Il Consiglio dell'Ordine esercita il proprio potere-dovere di vigilanza e controllo della pratica anche rispetto alla frequentazione con profitto dei corsi di accesso alla professione forense (Scuola Forense) con le seguenti modalità: **a)** in caso di frequenza di corsi di accesso alla professione forense presso la Scuola Forense convenzionata con il COA di Piacenza, la verifica avviene d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine; **b)** in caso di frequentazione di corsi di accesso alla professione forense presso Scuole Forensi diverse da quella organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, anche in convenzione con altre scuole forensi, la verifica della frequenza con profitto avviene solo su richiesta del praticante interessato tramite deposito presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di tutti i seguenti documenti: **i)** programma del corso frequentato; **ii)**

dichiarazione rilasciata dalla scuola forense attestante le ore di lezione frequentate in presenza e/o in modalità telematica, con indicazione specifica delle modalità di controllo delle presenze attuate; **iii**) dichiarazione rilasciata dalla Scuola Forense attestante il superamento delle verifiche intermedie e della verifica finale. Il mancato superamento del *test* di verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica, con ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale della Scuola Forense seguito dal superamento della relativa verifica.

-

Art. 9 - Norme disciplinari per i Praticanti e per i loro *Domini*

- 9.1.** I praticanti sono soggetti agli stessi doveri e alle stesse norme deontologiche degli avvocati.
- 9.2.** L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, nella scheda o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta.
- 9.3.** In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

-

Art. 10 - Obblighi del *Dominus*

- 10.1.** Il *Dominus* dev'essere iscritto all'Albo degli avvocati da almeno cinque anni e non gli è consentito di far svolgere a più di n. 3 praticanti contemporaneamente il tirocinio presso di sé, salva motivata autorizzazione in deroga rilasciata dal Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza dell'avvocato stesso.
- 10.2.** Il *Dominus* è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per il corretto addestramento teorico e pratico del tirocinante ed a tal fine non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine.
- 10.3.** Il *Dominus*, presenta al COA una dichiarazione di accettazione del praticante, con cui:
 - a)** si impegna a garantire la formazione del praticante consentendogli l'esame delle pratiche e l'utilizzo dei beni strumentali dello studio;
 - b)** si impegna a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e comunque non congruenti con le esigenze di apprendimento e formazione professionale;
 - c)** si impegna a verificare l'esattezza delle annotazioni contenute nel libretto della pratica e di tutte le attestazioni rilevanti ai fini della pratica;

d) si impegna a fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio, come previsto dall'art. 40 del codice deontologico forense;

e) indica le generalità degli eventuali altri suoi tirocinanti e, se del caso, motiva l'esigenza di superare il previsto limite massimo di tre;

f) specifica se trattasi di attività svolta in forma associata indicando, i nominativi degli altri professionisti.

10.4. Il mancato rispetto degli obblighi assunti integra violazione dei principi deontologici ed è fonte di responsabilità disciplinare.

10.5. Il *Dominus* vigila sulla regolare tenuta del libretto e ne è responsabile, sottoscrivendo il contenuto inerente le attività svolte dal praticante.

10.6. Il *Dominus* è comunque responsabile dei rapporti fra praticante e Consiglio dell'Ordine in riferimento sia allo svolgimento del tirocinio, sia a tutte le comunicazioni inerenti i dati presenti nel Registro dei praticanti. A titolo esemplificativo, il *Dominus* deve comunicare ogni variazione inerente i dati anagrafici del praticante, della sua permanenza presso il proprio studio e, più in generale, ogni informazione utile ai fini del tirocinio e/o del patrocinio sostitutivo.

-

Art. 11 - Cancellazione dal Registro dei praticanti

11.1. Il praticante non abilitato al patrocinio, previa la sua convocazione, sarà cancellato d'ufficio dal Registro speciale dei praticanti una volta conseguito il certificato di compiuta pratica, salvo richiesta di mantenere l'iscrizione.

11.2. Il praticante abilitato potrà conservare l'iscrizione per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio allo scadere dell'abilitazione medesima.

-

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla Legge Professionale n. 247/2012 e dai D.M. n. 58/2016, n. 70/2016 e n. 17/2018 e loro eventuali successive modifiche.

-

Normativa nazionale, convenzioni locali e pronunce CNF di riferimento

- Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge n. 111/2011;
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge n. 98/2013;
- Codice Deontologico Forense;
- Decreto Ministeriale 17 marzo 2016, n. 58;

- Decreto Ministeriale 17 marzo 2016, n. 70;
- Parere del Consiglio Nazionale Forense n. 55 del 12 luglio 2017;
- Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17;
- Convenzione tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Per promuovere forme di collaborazione e per l'organizzazione e svolgimento del corso per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 43 della legge n. 247/2012 e dell'art. 2, co. 6, D.M. n. 17/2018 e per l'organizzazione dei corsi di formazione;
- Convenzione tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Facoltà di Economia e Giurisprudenza - Sulla anticipazione di un semestre di tirocinio;
- Convenzione tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali - Sulla anticipazione di un semestre di tirocinio;
- Convenzione tra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Telematica Pegaso Srl - Sulla anticipazione di un semestre di tirocinio.

-

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza.

Piacenza (PC), li 10 marzo 2026